STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 60

Prolungamento del periodo normale per la concessione degli aumenti periodici di stipendio

Nei riguardi del personale che abbia riportato le qualificazioni di "mediocre" o di "insufficiente", il periodo normale per la concessione del prossimo aumento periodico di stipendio e' prolungato, rispettivamente, per un anno o per tre anni a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturare il primo aumento successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce l'una o l'altra qualificazione.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	III — Obblighi e garanzie del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-60-prolungamento-del-periodo-normale-per-la-concessione-degli-aumenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it